



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DELLA TECNICA

RMIC8D400N - Via della Tecnica, 3 – 00071 POMEZIA - 41° Distretto

CF 97713590582 - Tel. 06 91603222

e-mail rmic8d400n@istruzione.it - pec rmic8d400n@pec.istruzione.it

A tutte le famiglie
Alle studentesse e agli studenti
Al personale docente
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito web

Circ.1

Oggetto: obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021

L'art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall'art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2".

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter "il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

A partire dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi a prestare servizio nell'edificio scolastico, il personale scolastico esibirà ogni giorno, al personale espressamente incaricato della verifica dal Dirigente Scolastico la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall'art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.

La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale con doppia dose;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La certificazione dell'esenzione dalla vaccinazione, utile per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 (segnalata su sito istituzionale con circolare 302 dell'11 agosto 2021), in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera

permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n.105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Il decreto-legge n.111/2021 prevede che i Dirigenti scolastici verifichino il possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. Tale verifica può, dal Dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. I soggetti delegati della verifica avranno il compito di fare entrare nell'istituto solo ed esclusivamente i lavoratori muniti di CERTIFICATO VERDE o di documento parificato. Ai soggetti delegati è fatto divieto di effettuare copia di dati o di appuntarli in qualsiasi modo salvo quanto previsto per il solo caso di soggetto privo di CERTIFICATO VERDE o di certificato di esenzione.

Questo personale delegato dovrà:

- chiedere a tutto il personale, al momento dell'ingresso, l'esibizione del CERTIFICATO VERDE (che può essere elettronico o cartaceo);
- verificare il CERTIFICATO VERDE con l'utilizzo della app "VerificaC19",
- annotare nome e cognome del dipendente che ha fatto ingresso nella struttura e di cui è stata verificata la validità del CERTIFICAZIONE VERDE o del certificato di esenzione.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile VerificaC19, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (ai sensi dell'art. 13 DPCM 17 giugno 2021). Ai soggetti delegati è fatto divieto di effettuare copia di dati o di appuntarli in qualsiasi modo salvo quanto previsto per il solo caso di soggetto privo di CERTIFICATO VERDE o di certificato di esenzione.

E' appena il caso di ricordare che per tutti i dipendenti nonché per tutti gli utenti, gli operatori, i genitori e chiunque abbia accesso nell'Istituto, restano comunque valide fino a nuova comunicazione le norma di comportamento già in uso, ribadite all'art. 1 del succitato DL:

- a) l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano" (comma 2, lettera b);
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

Per ogni ulteriore informazione, è possibile far riferimento al sito www.dgc.gov.it, utile anche per quanti debbano convertire il certificato vaccinale dell'ASL regionale in CERTIFICATO VERDE (Green pass).

In allegato informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016).

Si saluta cordialmente

Il Dirigente Scolastico
prof. Stefano Colucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del d. lgs.39/93